L'A
L'Agenda
di dicembre 2024

A cura di **Anna De Rosa**

SOMMARIO

- Import: ecco lo sdoganamento centralizzato
- Le semplificazioni del decreto Flussi
- 2025: domande per lavoratori stranieri
- Corte UE: stop al rientro dei veicoli
- 2025: la quota da pagare all'Albo
- Limitazioni al transito in Tirolo
- Al via la patente digitale

IMPORT: LO SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

Agenzia delle Dogane, Circolare 23/D del 30.10.2024

L'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti in tema di attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all'importazione. Vediamo i principali punti.

Oggetto: il regolamento UE (n. 952/2013 art. 179) ha previsto una nuova forma di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza dal territorio dell'Unione.

Dichiarazione: le autorità doganali possono autorizzare un interessato a presentare all'Ufficio doganale competente del luogo in cui il richiedente è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate presso un altro Ufficio doganale. La procedura è dunque semplificata e consente di:

- presentare la dichiarazione doganale presso l'Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita cosiddetto Ufficio doganale di controllo;
- presentare le merci in un Ufficio doganale posto in uno Stato membro diverso, cosiddetto Ufficio doganale di presentazione.

Per poter applicare tale procedura semplificata, il richiedente deve possedere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC) e deve essere autorizzato alla procedura dall'Ufficio doganale dello Stato membro dove è stabilito.

Tempi: dal 1° luglio 2024 (secondo la Decisione di esecuzione UE 2023/2879) gli Stati membri devono dare applicazione al sistema per lo sdoganamento centralizzato all'importazione con scambio di informazioni fra gli uffici doganali tra Stati membri.

Applicabilità: lo sdoganamento centralizzato all'esportazione viene applicato a decorrere da dicembre 2024 ed entro il 2 giugno 2025 vanno implementate le ulteriori funzionalità per merci in ingresso nel territorio unionale.

Requisiti: l'operatore interessato a ottenere l'autorizzazione allo sdoganamento centralizzato deve essere titolare dello status di AEO per le semplificazioni doganali e presentare l'istanza tramite il sistema CDS (Customs Decision System), inviandola all'Ufficio competente di autorizzazioni nello Stato membro ove lo stesso è stabilito.

Progetto di autorizzazione: il competente Ufficio, ricevuta l'istanza e verificata l'accoglibilità nei termini previsti dall'art. 22 CDU, predispone il progetto di autorizzazione e avvia la consultazione tramite CDS con gli altri Stati membri coinvolti nell'autorizzazione. Nella semplificazione prevista dallo sdoganamento centralizzato, l'operatore economico autorizzato alla procedura, presenta la dichiarazione doganale all'Ufficio doganale di controllo. La procedura prevede che anche le eventuali integrazioni e richieste di rettifica vadano presentate all'Ufficio doganale di controllo.

LE SEMPLIFICAZIONI DEL DECRETO FLUSSI

Decreto legge n.145/2024

Con questo decreto legge sono state introdotte importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, sia della funzionalità degli Sportelli unici per l'immigrazione, sia delle parti del contratto di soggiorno per lavoro.

Il decreto flussi ha introdotto in particolare alcune innovazioni nelle verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato. Tali accertamenti, infatti, sono ora demandati in via esclusiva ai professionisti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, o iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In caso di esito positivo delle verifiche, i professionisti competenti rilasceranno apposita asseverazione sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, documento che dovrà essere allegato all'istanza di nulla osta al lavoro.

Altra novità riguarda i soggiornanti di lungo periodo UE. Vengono infatti considerate fuori quota le richieste di esercizio di attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità.

2025: DOMANDE PER LAVORATORI STRANIERI

Circolare interministeriale del 24 .10.2024

Con questa circolare viene data attuazione alla disciplina (DL 11 ottobre 2024, n.145) che ha introdotto novità in materia d'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Vediamo in dettaglio i principali punti.

In riferimento al lavoro subordinato non stagionale, viene confermata anche per il 2025 la quota attribuita per i vari settori, compreso l'autotrasporto di merci per conto terzi (modello B2020).

Per questo settore, in particolare, l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato può essere presentata in favore di

Con questa circolare viene data attuazione alla disciplina (DL 11 ottobre 2024, n.145) che ha introdotto novità in materia d'ingresso in Italia di lavoratori stranieri. Vediamo in dettaglio i principali punti.
In riferimento al lavoro subordinato non stagionale, viene confermata anche per il 2025 la quota attribuita per i vari settori, compreso l'autotrasporto di merci per conto terzi (modello B2020).
Per questo settore, in particolare, l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina.
Ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, vengono riconfermate le norme vigenti che stabiliscono che – analogamente a quanto avviene in altri Stati UE – le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della CQC, ai fini dell'abilitazione. Gli adempimenti formativi sono richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio, da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, dell'attestato di conducente, contenente il codice unionale armonizzato "95".
I lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE e in possesso della CQC, sono abilitati a condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome dell'impresa che effettua trasporti, fino a un periodo massimo di un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Decorso tale periodo, è necessario convertire la patente. Se il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della CQC in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
Il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non-UE, dipendente da un'impresa stabilita in Italia, può acquisire o rinnovare la qualificazione CQC in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nullaosta al lavoro, non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta. Ovviamente, il lavoratore giunto in Italia privo di tale documento non potrà guidare un veicolo pesante se prima non lo ha conseguito.

Procedura e click day

Per l'anno 2025, i datori di lavoro che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI e qualificati dal sistema come utenti privati, possono presentare fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi, nell'ambito delle quote. Serve da parte del datore una preventiva verifica presso il centro per l'impiego competente dell'effettiva indisponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale. Se il centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore può dar seguito alla procedura di richiesta del personale. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale ovvero la non idoneità accertata durante la selezione, indicando anche se l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle condizioni e circostanze deve risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.
Anche per l'anno prossimo le quote pluriennali previste saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture e in base al fabbisogno segnalato a livello territoriale.
Per l'anno 2025, i datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro e hanno già precompilato i moduli di domanda sul Portale servizi ALI, *(https://portaleservizi.dlci.interno.it/)*, possono partecipare al click day del 5 febbraio 2025 , dalle ore 9,00, e presentare le richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito delle quote previste per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali. Il modello da utilizzare è il B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale. Nell'home page del Portale online sono inseriti gli avvisi, e dalla voce «Manuale» si possono consultare le Linee guida tecniche di ausilio alla compilazione. Per un supporto tecnico, gli utenti possono accedere al servizio di Help Desk tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 (compreso fine settimana e i festivi) al link «Scrivi all'Help Desk», rinvenibile nella home page del Portale o accedendo all' «Help Desk» a fondo pagina.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, verifica in tutto il periodo l'osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria. Sarà, inoltre, cura degli Ispettorati territoriali del Lavoro registrare, nel sistema informatico dedicato (SPI 2.0), le informazioni nell'ambito del relativo parere di competenza.

30th
FURGOKIT®
Made in Italy
LA NOSTRA STORIA È LA NOSTRA FORZA

CORTE UE: STOP AL RIENTRO DEI VEICOLI

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4.10.2024

La Corte di Giustizia europea ha emanato un'importante sentenza in materia di «Pacchetto Mobilità». Il ricorso era stato presentato da Lituania, Bulgaria, Romania, Cipro, Ungheria, Malta e Polonia (procedimenti riuniti da C-541/20 a C-555/20). In realtà i punti su cui i ricorrenti chiedevano modifiche erano tanti, ma tutti – tranne uno – sono stati rigettati. Vediamo i dettagli dei singoli argomenti di ricorso.

Divieto di riposo nel veicolo: il divieto per i conducenti di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare o compensativo all'interno del veicolo è stato confermato. Lo scopo di questa disposizione è garantire che i conducenti possano fruire di un adeguato riposo in ambienti idonei.

Obbligo di rientro in azienda dei conducenti: per le imprese di trasporto è confermato l'obbligo di organizzare il lavoro dei conducenti in modo tale da garantire il rientro durante l'orario di lavoro ogni tre o quattro settimane alla sede operativa dell'impresa o al luogo di residenza, per trascorrervi almeno il periodo di riposo settimanale regolare o compensativo.

Cabotaggio e periodo di raffreddamento: è confermato il periodo di attesa di quattro giorni, detto anche «di raffreddamento», durante il quale il veicolo è tenuto a uscire dal Paese in cui ha effettuato le operazioni di cabotaggio consentite e durante il quale non può rientrarvi. Il fine della prescrizione è quello di evitare abusi nelle operazioni.

Classificazione dei conducenti: è confermata la classificazione dei conducenti come «lavoratori distaccati» in determinate condizioni. Ne consegue da parte loro l'obbligo di rispettare le normative di diritto del lavoro del Paese ospitante.

Installazione di tachigrafi intelligenti: è confermato il termine di fine anno per adempiere all'obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione.

Obbligo di rientro dei veicoli ogni otto settimane: questo è l'unico punto su cui la Corte ha concesso un'apertura, in quanto ha ritenuto che «il Parlamento e il Consiglio non hanno dimostrato di aver avuto a disposizione informazioni sufficienti al momento dell'adozione di tale misura per consentire loro di valutarne la proporzionalità». Vale a dire, lo hanno approvato, ma non si capisce bene per quali motivazioni. Ne deriva che l'obbligo di rientro dei veicoli ogni otto settimane non è più in vigore e quindi non va rispettato.

LA FEBBRE DEL GASOLIO

rilevazione del 29.11.2024

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI

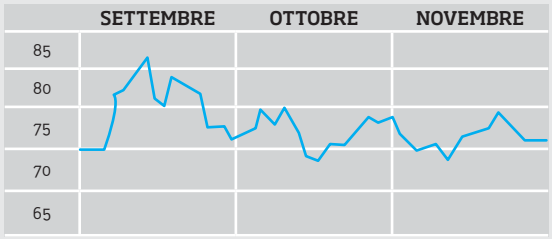

PREZZI EXTRARETE tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
GASOLIO EURO/000L	min	max	min	max	min	max
	1242	1247	1250	1252	1268	1275

2025: LA QUOTA DA PAGARE ALL'ALBO

Comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori. Delibera 9.10.2024, pubblicata su GU 244 del 17.10.2024

Con questa delibera, il Comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori ha determinato la quota di iscrizione all'Albo per le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi per il 2025.

L'importo delle quote è lo stesso del 2024 e va versato entro il 31 dicembre di quest'anno.

La quota è così calcolata:

- una quota fissa di iscrizione di 30 euro dovuta da tutte le imprese iscritte all'Albo;
- una quota aggiuntiva, di entità variabile in relazione alla dimensione del parco veicolare dell'impresa;
- un'ulteriore quota aggiuntiva dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 kg di cui è titolare l'impresa.

Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso PagoPA in due modalità:

1. pagamento quote attraverso sezione sul sito dell'Albo *www.alboautotrasporto.it*; l'importo da versare è visualizzabile sull'annualità 2024 (sono visualizzabili eventuali annualità pregresse non corrisposte). Le istruzioni sono a disposizione nel Manuale;
2. pagamento on-line: l'utente viene automaticamente reindirizzato sul sito web di PagoPA, sceglie il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e può pagare in tempo reale.

Se l'utente ha debiti pregressi ancora da adempiere, deve generare l'avviso di pagamento e pagare una posizione debitoria alla volta. (Per le imprese della provincia autonoma di Bolzano, il pagamento mediante la Piattaforma PagoPA, sarà esclusivamente a

Furgokit produce e commercializza in Italia e all'estero un'ampia gamma di kit per furgoni in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di trasporto efficace e sicuro, dal prodotto realizzato su misura alla grande flotta.

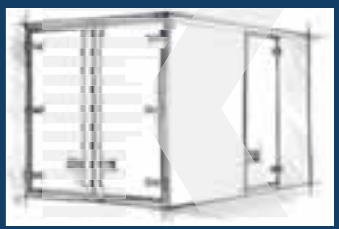

Furgokit Srl
Via del Gavardello, 29 – 25018 Montichiari (BS) Italy
Tel. **+39 030 9962701** – Mail **info@furgokit.it**
www.furgokit.it

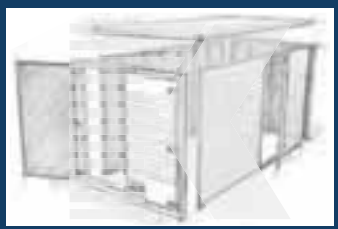

favore della Provincia autonoma).
La prova dell'avvenuto pagamento della quota 2025 va conservata dalle imprese di autotrasporto per eventuali controlli da parte del Comitato centrale dell'Albo e/o delle competenti strutture.

LIMITAZIONI AL TRANSITO IN TIROLO

Il Land Tirolo ha pubblicato l'elenco delle giornate del primo trimestre 2025 in cui verrà applicato il «sistema di dosaggio» sui veicoli pesanti provenienti dalla Germania in transito sull'autostrada A12 Inntal nell'area del valico di frontieraKufstein/Kiefersfelden - asse del Brennero - e diretti a sud.
Verranno determinate e rese note anche le ulteriori date di dosaggio per i mezzi pesanti per il 2025.
La pianificazione del calendario dovrà tenere conto della costruzione del ponte Lueg sull'autostrada del Brennero A 13, per cui la concessionaria autostradale ASFINAG sta ragionando sulle misure da prendere. Infatti si prevede un traffico pesante particolarmente intense sul corridoio della Valle dell'Inn. Il filtro dei veicoli pesanti ammette fino ad un massimo di 300unità/h, sarà attivo dalle ore 5:00 nelle seguenti date del 2025:

- **martedì 7 gennaio**
- **lunedì 3 febbraio**
- **lunedì 10 febbraio**
- **lunedì 17 febbraio**
- **lunedì 24 febbraio**
- **lunedì 3 marzo**
- **lunedì 10 marzo**

AL VIA LA PATENTE DIGITALE

Art. 64 del codice dell'amministrazione digitale introdotto con art. 20 del d.. n. 19/2024 istitutivo del portafoglio digitale italiano

Con questa norma sono stati introdotti i primi tre documenti in versione digitale, vale a dire tessera sanitaria, tessera di assicurazione malattia e patente di guida.
Il portafoglio digitale è collocato all'interno dell'app IO.
Per la tessera sanitaria l'inserimento è automatico. Per la patente, invece, bisogna effettuare l'inserimento nel «portafoglio» dell'app IO dopo aver attivato la sezione Documenti.
L'utente può utilizzare volontariamente questo servizio, per ora riguarda solo un ridotto numero di interessati, scelti seguendo un criterio di rappresentatività territoriale e anagrafico ma dal 4 dicembre in poi, il portafoglio digitale sarà attivabile da tutti.
La patente di guida in versione digitale per legge vien definita un documento equipollente della carta di identità che serve esclusivamente per soddisfare l'obbligo di esibizione da parte dei conducenti dei veicoli durante la circolazione. La si potrà usare quindi in caso di controllo, nel senso che il conducente può esibirla tramite il proprio smartphone al posto della patente cartacea o plastificata, quando verrà fermato per un controllo su strada. La mera esibizione dovrà essere accettata dagli agenti di controllo. In ogni caso, però, gli stessi agenti potranno, laddove lo ritengano necessario, effettuare una verifica dell'esistenza e della validità della patente consultando l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Se il titolare della patente incorre in una sanzione che comporta il ritiro della patente, non potendo ovviamente essere ritirata la versione digitale, chi accerta la sanzione potrà richiedere al titolare l'esibizione e quindi la consegna della patente cartacea.

CASSONATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,6500	0,4880	0,0480	0,1270	0,0730	0,0210	0,2960	0,1300	1,8330	1,1210	0,2050	3,1590
60.000	0,4330	0,4880	0,0480	0,1270	0,0490	0,0140	0,1970	0,1300	1,4860	0,7470	0,1370	2,3700
80.000	0,3250	0,4880	0,0480	0,1270	0,0370	0,0110	0,1480	0,1300	1,3140	0,5610	0,1030	1,9780
100.000	0,2600	0,4880	0,0480	0,1270	0,0290	0,0080	0,1180	0,1300	1,2080	0,4480	0,0820	1,7380

CISTERNATO | Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tassa di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord Trasf.	
40.000	0,8000	0,4560	0,0480	0,1270	0,1100	0,0590	0,3650	0,1390	2,1040	1,2890	0,2050	3,5980
60.000	0,5330	0,4560	0,0480	0,1270	0,0730	0,0390	0,2430	0,1390	1,6580	0,8590	0,1370	2,6540
80.000	0,4000	0,4560	0,0480	0,1270	0,0550	0,0290	0,1820	0,1390	1,4360	0,6450	0,1030	2,1840
100.000	0,3200	0,0,4560	0,0480	0,1270	0,0440	0,0240	0,1460	0,1390	1,3040	0,5160	0,0820	1,9020

Ufficio Studi Federtrasporti

COSTI DI GESTIONE OTTOBRE 2024

Nel mese preso a riferimento, si è registrata una lieve riduzione del costo dei carburanti, in termini ponderati, mentre è proseguita la volatilità del prezzo, in termini assoluti, derivante, comunque, dal persistere di una forte incertezza nei mercati internazionali del greggio. Come noto, tale situazione è fortemente influenzata dalla difficile situazione politica internazionale e dai conflitti in corso. Si segnala, inoltre, l'incremento del costo del lavoro per l'erogazione della I.C.E. (Indennità di Copertura Economica per ritardato rinnovo CCNL) che fa seguito a quella già avvenuta lo scorso mese di aprile. Al momento non presentano variazioni le altre voci di costo.

FURGOKIT®